

REGOLAMENTO (CE) N. 2866/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e modifica il regolamento (CE) n. 2332/2000 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

(1) Il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/2000 ⁽⁷⁾, stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi europei. Esso dev'essere modificato conformemente alle disposizioni concernenti i prodotti a base di carni suine di cui ai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000.

(2) Il rimborso dei dazi all'importazione sui prodotti di cui all'allegato I, parti C, D e E del regolamento (CE) n. 1898/97 nella versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, importati con titoli utilizzati a decorrere dal 1° luglio 2000, rientra nel campo d'applicazione degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 ⁽⁹⁾.

(3) Le disposizioni del presente regolamento relative alla Bulgaria, alla Repubblica ceca, alla Repubblica slovacca e alla Romania devono essere applicate parallelamente ai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000 a decorrere dal 1° luglio 2000. Le disposizioni del presente regolamento relative alla Polonia devono essere applicate parallelamente al regolamento (CE) n. 2851/2000 a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(4) Il regolamento (CE) n. 2332/2000 della Commissione fissa i quantitativi, a norma del regolamento (CE) n. 1898/97, disponibili per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001. Esso dev'essere modificato conformemente ai nuovi quantitativi annuali figuranti all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

bito del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.»;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/97 è modificato come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94»;

- 2) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, HI, 7, 8, 9, T1, T2, T3, S1, S2, B1, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'am-

- 3) all'allegato I, le parti B, C, D, E e F sono sostituite dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2332/2000 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica di Polonia, gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«B. Prodotti originari della Polonia

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2001 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4806	7	1601 00 ex 1602 1602 41 1602 42 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, della specie suina: — Prosciutti e loro pezzi — Spalle e loro pezzi — Altre, compresi i miscugli	esenzione	16 000	1 600	(²)
09.4820	8	0103 92 19	Suini vivi della specie domestica	20	1 750	0	
09.4809	9	ex 0203 ex 0210 0210 11 0210 12 0210 19	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni della specie suina: — Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati — Pancette (ventresche) e loro pezzi — Altre	esenzione	30 000	3 000	(²) (³) (²)

C. Prodotti originari della Repubblica ceca

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2001 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4625	T1	0103 91 10 0103 92 19	Suini vivi della specie domestica	20	1 500	0	
09.4626	T2	ex 0203 da 0210 11 a 0210 19	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni della specie suina salate o in salamoia, secche o affumicate	esenzione	10 000	1 500	(²) (³) (²)
09.4629	T3	1601 00 da 1602 41 a 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni suine	esenzione	2 300	690	(²)

D. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2001 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4632	S1	ex 0203 da 0210 11 a 0210 19	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni della specie suina salate o in salamoia, secche o affumicate	esenzione	2 000	300	⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽²⁾
09.4634	S2	1601 00 da 1602 41 a 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni suine	esenzione	200	50	⁽²⁾

E. Prodotti originari della Bulgaria

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2001 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4671	B1	ex 0203 0210 11 0210 12 0210 19 1601 00 1602 41 1602 42 1602 49	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni della specie suina salate o in salamoia, secche o affumicate Salsicce, salami e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina	esenzione	1 500	500	⁽²⁾ ⁽³⁾

F. Prodotti originari della Romania

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2001 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4751	15	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce, diverse da quelle di fegato	20	1 125	0	
09.4752	16	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie suina domestica	20	2 125	0	
09.4756	17	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	20	15 625	0	⁽³⁾

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

⁽³⁾ Esclusi i filetti presentati separatamente.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

(i)

Numero del gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo 1° gennaio — 31 marzo 2001
1	4 092,5
2	374,7
3	740,0
4	21 014,8
H1	1 800,0
7	10 128,6
8	1 312,5
9	22 500,0
T1	1 125,0
T2	7 470,0
T3	1 725,0
S1	1 500,0
S2	150,0
B1	1 125,0
15	843,8
16	1 566,9
17	11 718,8»